

(N. 1782)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

NELLA SEDUTA DELL' 11 LUGLIO 1951

Disposizioni relative all'applicazione dell'imposta di famiglia
per l'anno 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Le recenti disposizioni della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria prevedono (articolo 44) che, a decorrere dal 1° gennaio 1952, l'aliquota massima dell'imposta di famiglia, pari al 12 per cento, è applicata ai redditi non inferiori ai 12 milioni, detratto in ogni caso il reddito corrispondente al fabbisogno fondamentale di vita della famiglia.

Tale norma obbliga ad una totale revisione degli accertamenti finora effettuati dai Comuni in ordine alla imposta suddetta, dato che per l'elevatezza delle aliquote tuttora in vigore tali accertamenti sono stati effettuati sulla base di redditi non di rado assai inferiori a quelli reali.

In conformità degli articoli 273 e seguenti del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l'applicazione dell'im-

posta presuppone un procedimento subordinato alla osservanza di termini ed all'adempimento di formalità che indubbiamente creerebbero nella maggior parte dei Comuni difficoltà non agevolmente superabili nell'espletamento dei lavori occorrenti per la determinazione delle nuove tariffe e per la revisione degli accertamenti.

A tale scopo si è predisposto l'unito schema di disegno di legge, il quale prevede nell'articolo 1 la proroga di un mese del termine fissato nell'articolo 273 del testo unico per la deliberazione delle tariffe da applicarsi nell'anno successivo in ordine all'imposta in questione; esonera i Comuni dall'obbligo della formale deliberazione prevista, per le variazioni dei ruoli, dallo stesso testo unico; da ultimo, in relazione alla facoltà di prorarre al 30 giugno dell'esercizio successivo l'attuazione delle

variazioni, proroga a tale termine l'obbligo della notifica, previsto dal terzo comma dell'articolo 277 del ripetuto testo unico.

L'articolo 2 consente l'iscrizione delle partite d'imposta, oltre che nei ruoli principali ed in quelli suppletivi, previsti dagli articoli 286 e 287 del testo unico, anche in ruoli speciali, che possono compilirsi senza limitazione di numero, di mano in mano che le partite stesse siano divenute definitive. Tale norma tende a consentire l'iscrizione senza che sia necessario attendere il totale espletamento delle variazioni da introdurre nei ruoli. Il secondo comma dello stesso articolo conferma l'obbligo del deposito dei ruoli, fissato nel se-

condo comma del citato articolo 286, elevando a dieci giorni la durata del deposito stesso, allo scopo di agevolare l'espletamento del ricorso previsto nell'articolo 277, quinto comma, e proponibile, per effetto dell'articolo 1, comma b) dello schema, direttamente contro i ruoli, essendosi esonerati i Comuni dall'obbligo di far luogo alle deliberazioni di cui all'articolo 276.

Con l'articolo 3, in relazione a quanto disposto nel precedente articolo, si fissa la decorrenza del termine previsto dall'articolo 277, quinto comma, a partire dall'ultimo giorno del deposito di ciascun ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952:

a) il termine del 1° agosto fissato dallo articolo 273 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è prorogato al 1° settembre;

b) i Comuni sono sollevati dall'obbligo di far luogo alla deliberazione ed al suo deposito previsto rispettivamente dagli articoli 276 e 277 del predetto testo unico per la finanza locale;

c) è protratto sino al 30 giugno 1952 il termine entro il quale i Comuni devono procedere per detta imposta alle notifiche di cui all'articolo 277, terzo comma, dello stesso testo unico per la finanza locale.

Art. 2.

Per l'anno 1952 le partite dell'imposta di famiglia, divenute definitive, possono essere iscritte, oltre che nel ruolo principale e in quelli suppletivi, anche in ruoli speciali.

Tutti i ruoli suddetti, una volta resi esecutivi dall'Intendente di finanza, dovranno essere depositati, per dieci giorni consecutivi, nell'Ufficio comunale.

Art. 3.

Il termine di trenta giorni posto dal quinto comma dell'articolo 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per i ricorsi diretti ad ottenere che l'imposta di famiglia sia applicata in giusta misura a chi ne sia indebitamente esonerato o insufficientemente colpito, decorre, per l'anno 1952, dall'ultimo giorno del deposito di ciascuno dei ruoli.